

Causa n. 65594/2015

IL TRIBUNALE DI MILANO

Prima Sezione Civile

così composto:

Dott. Roberto Bichi Presidente

Dott.ssa Valentina Boroni Giudice rel est

Dott.ssa Martina Flamini Giudice

Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul reclamo proposto ex art.669 *terdecies* c.p.c. da S.D.L. Centrostudi s.p.a. nei confronti di Deborah Betti avverso l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Milano – I sezione civile, dott.ssa Baccolini del 24.9.2015

Fatto

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la ricorrente odierna reclamante, chiedeva ordinarsi la rimozione e/o la cancellazione e/o l'occultamento dalla rete web delle pubblicazioni comparse sui siti web della resistente Deborah Betti e della società a lei riferibile Bema Ceramiche s.r.l. nonché sul profilo facebook della Betti nelle quali si faceva riferimento alla S.D.L. e ad alcuni suoi referenti con espressioni ritenute diffamatorie e denigratorie dell'attività professionale svolta dalla società chiedendo altresì la condanna della resistente al pagamento di euro 100,00 per ogni ulteriore pubblicazione di post o commenti o mancata rimozione di commenti ed euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento.

Si costituiva Deborah Betti eccependo l'incompetenza del Tribunale adito, l'inammissibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza; riassumeva brevemente in quella sede la sua vicenda personale per la parte in cui si era affidata professionalmente a SDL

B

evidenziando come detta vicenda giustificasse il giudizio severo e critico nei confronti dell'operato di quest'ultima.

Con ordinanza del 24.9.2015, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice di prime cure respingeva il ricorso, ritenendo insussistente il profilo del fumus boni iuris in quanto positivamente riscontrati i requisiti della continenza, della pertinenza e della rispondenza formale ai fatti storici processuali nei quali la resistente era rimasta coinvolta, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento cautelare.

Avverso il suesposto provvedimento ha proposto reclamo SDL Centrostudi spa deducendo :

- l'erroneità della motivazione del giudice di prime cure nel ritenere non addebitabile alla Betti, in qualità di gestore del blog, le affermazioni ed i commenti inviati da altri soggetti rispetto ai quali sussiste invece una responsabilità del gestore o "blogger" per quanto ivi pubblicato anche da altri, rispetto ai quali vi è per il gestore l'obbligo di identificare il mittente e di controllarne il contenuto;
- l'erroneità della motivazione laddove si è ritenuta sussistente l'esimente dell'esercizio del diritto di critica ex art. 21 della Cost. tenuto conto del grave carattere diffamatorio della campagna ritenuta denigratoria posta in essere dalla Betti che utilizzava tra l'altro quale nickname nei propri comunicati quello di "arrestateserafino" (cioè Serafino Loreto, responsabile legale di SDL); i numerosissimi comunicati pubblicati dalla Betti e le espressioni utilizzate erano invece indicativi di un completo superamento dei limiti di continenza propri della scriminante ex art. 21 Cost.;
- l'erroneità e la non congruenza del richiamo alla continenza giustificata dalla condizione emotiva esasperata della resistente e dalla sovrapposibilità della sua esperienza giudiziaria a quella di numerosi altri soggetti atteso che la insistenza e l'abnormità delle pubblicazioni non potevano essere superate dallo stato emotivo della resistente che, per non essere un personaggio pubblico, non poteva vantare un interesse pubblico alla conoscenza delle proprie vicende personali; l'erroneità del richiamo al requisito della pertinenza avendo la Betti inserito le sue pubblicazioni a rilevante distanza temporale dalla definizione del giudizio civile nella quale era stata assistita da legali suggeriti dalla SDL ed avendo omesso di richiamare nei comunicati pubblicati sul proprio blog anche i provvedimenti di segno favorevole alle difese portate dagli avvocati SDL;

- infine l'erroneità della mancata audizione degli informatori richiesta da parte ricorrente e volta ad evidenziare il disegno lucido e preordinato della Betti a diffamare "danneggiare e perseguitare" la SDL.

La reclamata si è costituita eccependo preliminarmente alcuni profili di carattere processuale cui ha legato la improcedibilità del ricorso (nullità della procura alle liti della reclamante e inammissibilità del reclamo per mancata allegazione del provvedimento impugnato in copia conforme all'originale); nel merito ha chiesto il rigetto del reclamo ribadendo la legittimità dell'ordinanza che correttamente aveva ritenuto non estensibile la disciplina prevista dall'art. 57 legge stampa al "blogger" e l'insussistenza dei presupposti del fumus bonis iuris e del periculum; contestando l'esistenza di offese, insulti o ingiurie o qualsiasi comportamento con carattere diffamatorio avendo quale unico scopo le pubblicazioni effettuate quello di ottenere giustizia.

Nel corso dell'udienza camerale parte reclamante ha precisato come la procura depositata in primo grado prevedesse anche la difesa per la fase dell'eventuale reclamo e ha depositato copia conforme all'originale del provvedimento impugnato; nel merito si è riportata ai motivi del reclamo insistendo per la sussistenza dei requisiti di legge a fondamento della richiesta cautelare; parte reclamata si è anch'ella riportata ai motivi dedotti nella memoria di costituzione ed ha insistito per il rigetto del reclamo.

Il Tribunale esaminati gli atti delle parti, le rispettive allegazioni e la documentazione depositata al fascicolo, ritiene che il reclamo sia infondato.

Vale in primo luogo e brevemente evidenziare come le precisazioni difensive e la produzione documentale della reclamante nel corso dell'udienza camerale consentano di superare le eccezioni preliminari svolte dalla parte reclamata atteso che da un lato la procura rilasciata per il primo grado cautelare e presente al fascicolo - oltre che richiamata nella premessa del reclamo stesso - era effettivamente comprensiva anche della fase di impugnazione cautelare e riguardava gli stessi avvocati Griffo e Mazza che pure assistono la reclamante nell'odierna fase, dall'altro del tutto ultronea e sovrabbondante deve quindi ritenersi l'ulteriore procura in atti ed espressamente riferita alla fase del reclamo, peraltro riferibile ai medesimi avvocati; quanto alla produzione della copia conforme del provvedimento reclamato vale evidenziare che quella allegata al reclamo risponde ai requisiti di legge e consente a tutti gli effetti al Tribunale di apprezzare la genuinità e l'autenticità della copia all'originale (peraltro inserito nel fascicolo di primo grado acquisito ex officio dal Tribunale).

B

Nel merito deve osservarsi che parte reclamante ha individuato nel proprio atto quali comunicazioni ritenute diffamatorie le seguenti: la pubblicazione della denuncia querela sporta da Deborah Betti nei confronti della SDL sul sito www.deborahbetti.it; la attribuzione a SDL di condotte "truffaldine" nel sito www.consulenzadebito.it; la affermazione "anche gli avvocati di SDL Centrostudi devono rispettare la legge! Centrostudi, che gli avvocati facciano il loro dovere" riportata sia sul profilo facebook della Betti sia sul suo blog deborahbetti.it; la cronaca relativa ad una serie di insuccessi giudiziari registrati dai legali di SDL e la pubblicazione di un commento intitolato "SDL Centrostudi e la geosoccombenza" nei Tribunale di Italia – Udine; in via generale si è lamentata dell'attività di proselitismo posta in essere dalla Betti che in numerosi messaggi invitava coloro che venivano a contatto con il blog ad "unirsi alla battaglia"; infine ha lamentato l'utilizzo nel blog deborahbetti.it del nickname "arrestateserafino" (riferibile alla persona di Serafino Di Loreto, responsabile legale della SDL, in particolare nel post del 19.6.2015 delle ore 22,04). Quest'ultimo aspetto è stato particolarmente stigmatizzato dalla reclamante che ha affermato "Sembra impossibile che la Betti non abbia commesso il reato di diffamazione quando in tutti i suoi comunicati compare il nickname "arrestateserafino" - vedi pag. 10 del reclamo).

Essendo specifico onere della parte che assume la sussistenza del carattere diffamatorio di una comunicazione individuare con precisione quali siano le espressioni ritenute avere tale carattere soprattutto quando si abbia quale riferimento non un unico testo ma plurimi interventi su diversi siti, in un arco di tempo non breve, non potendosi fare generico riferimento a tutti i messaggi e le pubblicazioni comparse su siti richiamati, il Tribunale ritiene di circoscrivere la propria indagine sul carattere diffamatorio delle pubblicazioni solo alle affermazioni espressamente individuate dal ricorrente come tali; ne consegue che va esclusa dall'indagine per il suo carattere eccessivamente generico la lamentela in ordine all'attività di proselitismo nonché la attribuzione alla SDL di non meglio precisate condotte truffaldine aspetti che, per non essere ancorati a specifiche affermazioni, appaiono del tutto generici.

L'esame del Tribunale verterà dunque sull'esame delle residue affermazioni espressamente menzionate e che la parte stessa ha ritenuto di riportare in modo specifico.

Tra di esse vi è anche il nickname "arrestateserafino" che riveste ruolo centrale nella prospettazione della reclamante.

L'esame delle stampe delle pagine del blog di cui la Betti è gestore, depositate come documentazione già in fase di primo grado, consente di evidenziare come il soggetto che pubblica

i propri commenti con il nickname indicato non sia direttamente la Betti, che pubblica le proprie opinioni sul detto blog con il proprio nome in chiaro. Non essendovi altro segnale distintivo deve ritenersi che la persona che scrive con tale nome identificativo sia soggetto differente dalla Betti e che dunque tale espressione, connotata da una apprezzabile valenza diffamatoria in quanto tale da attribuire alla persona di serafino (da individuarsi in Serafino Di Loreto, responsabile dell'area legale di SDL, come riferisce il reclamante nel ricorso stesso) un comportamento penalmente rilevante al punto da determinare l'immediato arresto, non possa essere direttamente riconducibile alla Betti.

Tuttavia la permanenza dei commenti provenienti dal soggetto che utilizza il nickname in esame, che risulta documentato avere pubblicato tre interventi nel mese di giugno 2015 sul blog di cui la Betti si è dichiarata essere gestore, anche successivamente alla richiesta di rimozione effettuata dalla SDL e dal Giudice di prime cure nella fase conciliativa, non sembra privo di rilievo in capo al gestore del blog.

Come di recente osservato dalla Suprema Corte (SSUU Cass. Pen. 29.1.2015 n. 31022) sebbene il concetto di "stampo" apprezzabile nella individuazione della diffamazione penalmente rilevante sia sottoposto ad una interpretazione evolutiva alla luce delle nuove tecnologie di informazione che ampliano le possibilità di diffusione dei contenuti di cronaca e critica tali da integrare il comportamento illecito, esso tuttavia non può essere automaticamente esteso a qualsiasi forma di confronto e dibattito via web esplicito attraverso i cosiddetti forum o blog (contrazione di web log ovvero "diario in rete") che è una sorta di agenda personale aperta e presente in rete contenente diversi argomenti ordinati cronologicamente dove il blogger pubblica il proprio post cioè un messaggio testuale espressivo della propria opinione e lo apre all'intervento e al commento dei lettori. Le garanzie ad esso applicabili ai sensi dell'art. 21 Costituzione in tanto ad esso si applicano in quanto possa essere in esso ravvisato anche un carattere informativo che presenti profili simili a quelli propri della testata giornalistica e, in definitiva, secondo una analisi da svolgersi caso per caso, sia destinato anche al passaggio ed alla diffusione di informazioni rilevanti per la collettività.

Nel caso di specie il tenore delle pubblicazioni rinvenibili sul blog di cui la Betti assume pacificamente la funzione di gestore appaiono fortemente improntate alla diffusione di informazioni, aventi anche fonte giudiziaria, storicamente riscontrabili e destinate alla diffusione su larga scala: sono pubblicate sentenze in formato integrale, passi relativi a procedimenti

giudiziari, in corso o definiti, indicazioni concrete di comportamento per l'ipotesi in cui si debba avere a che fare con consulenze e perizie di cui si asserisca la "certificazione".

Tali informazioni, oltre che volte a trasmettere informazioni su fatti storicamente accaduti, rappresentano all'evidenza uno strumento volto al fine di consentire ai cittadini di svolgere una adeguata e prudente attività critica verso chi pubblicizza prodotti apparentemente produttivi di facili guadagni a chi si trova in difficoltà economiche.

In definitiva può ritenersi che nel caso di specie il blog assuma anche la funzione di diffusione di notizie di cronaca e critica al pari di una testata giornalistica.

In tale contesto può essere giustificata la ricostruzione della responsabilità del gestore per non avere esercitato un adeguato controllo sul contenuto dei messaggi di testo pubblicati sul blog e non avere provveduto alla loro rimozione successiva alla verifica del loro carattere diffamatorio al pari del direttore di una testata giornalistica.

Tuttavia nel caso di specie vale sottolineare che l'espressione fonte di maggiore asserito contenuto diffamatorio è riferita ad una persona che non risulta rivestire alcuna carica istituzionale in SDL Centrostudi.

Risulta acquisita agli atti una visura camerale della società che evidenzia come legale rappresentante della ricorrente sia Minoia Pierfelice e che il Consiglio di amministrazione sia composto da Rossi Cristina, Di Marno Guido e Di Martino Raffaele. Socio unico risulta essere Blukivos s.r.l. il cui procuratore è Pigolotti Stefano. Mai nella compagine sociale, per quanto risulta agli atti, compare il nome di Serafino Di Loreto. Egli risulterebbe essere un avvocato che cura il team di avvocati che SDL suggerisce nell'ipotesi in cui si debba affrontare anche la controversia giudiziaria.

Il legame tra Di Loreto e SDL non è per nulla chiarito neppure dalla reclamante che ricollega, ma non spiega, per quale motivo la denigrazione nei confronti di un soggetto professionista collegato alla SDL per il solo fatto di svolgere, occasionalmente, una attività professionale nel suo ambito possa riflettersi sulla reputazione della stessa SDL. Poiché Di Loreto è l'unico soggetto in ipotesi diffamato con l'espressione in esame e non risulta neppure allegato il nesso che consentirebbe alla SDL Centrosudi di sostituirsi a quest'ultimo quale soggetto danneggiato dalla espressione "arrestateserafino", deve ritenersi che non sussista il fumus della prospettata diffamazione alla ricorrente attraverso l'utilizzo di tale espressione.

Le restanti espressioni sono state correttamente ritenute dal giudice di primo grado scriminate dall'esercizio del legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica essendo rispettati tutti i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità per il suo esercizio nell'ambito del bilanciamento tra diritto di cronaca e critica e diritto al rispetto dell'onore e della reputazione (verità obiettiva delle informazioni, continenza delle espressioni usate e interesse pubblico alla informazione) bilanciamento che quando è presente anche la critica deve tener conto della pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto (cfr Sez. 3, *Sentenza n. 841 del 20/01/2015 (Rv. 633962)* .

Quanto al requisito della veridicità dei fatti riportati vale precisare che le pubblicazioni documentate dalla reclamante e oggetto di specifica censura attengono prevalentemente a commenti inframmezzati a notizie relative all'esito di procedimenti giudiziari civili (tra cui spicca quello che ha visto coinvolta la Betti in prima persona quale rappresentante della Beta Ceramiche s.r.l.). Pacifico è il contesto che ha visto sorgere le critiche all'operato dei difensori, proposti da SDL alla sig.ra Deborah Betti nell'ambito di una controversia volta alla esatta quantificazione degli interessi applicati ai correntisti degli istituti di credito; la lettura della sentenza che ha definito il giudizio di primo grado evidenzia come la causa sia stata decisa – con soccombenza della Betti - senza neppure disporre una CTU d'ufficio alla luce della carenza di riferimenti specifici ai termini del contratto da parte della consulenza di parte della difesa Betti ed in mancanza di contestazione da parte della anzidetta difesa dei criteri di calcolo utilizzati dalla perizia di parte avversaria.

A fronte di ciò entrambe le parti hanno prodotto pronunzie di diversi giudici di merito di segno contrapposto offrendo in definitiva un panorama variegato dei possibili esiti dei giudizi nell'ambito dei quali i correntisti erano assistiti da un gruppo di difensori segnalati da SDL.

In tale contesto le pubblicazioni ad opera della Betti di sentenze in forma completa pronunziate da diversi Tribunali di Italia fa da contrappunto ad analoga pubblicazione da parte di SDL sul proprio sito pubblicitario (solo) di pronunzie dal diverso esito.

Poichè SDL è società che si propone sul mercato – anche attraverso l'immediato collegamento con Unioni Artigiane- presentandosi come società specializzata nella tutela dei diritti di soggetti che hanno subito comportamenti illeciti da parte di istituti di credito, con offerta di perizie econometriche finalizzate a rilevare eventuali anomalie praticate dall'istituto bancario (quali applicazione di tassi usurari o applicazione di interessi debitori *contra legem*), è di tutta evidenza

B

come la pubblicazione anche di dati – veri – quali l'esito negativo delle pronunzie giurisprudenziali costituisca oltre che fatto storicamente rispondente a verità anche fatto di rilievo e di interesse pubblico.

L'aver dunque riportato il tenore integrale di diversi provvedimenti giudiziari attinenti al tema relativo al successo delle tesi sostenute e provate dallo staff di legali suggeriti da SDL risponde al medesimo interesse pubblico così come lo è anche la notizia che nei confronti della SDL e dei suoi legali rappresentanti sia stata proposta dalla Betti una denuncia querela per il reato di truffa. La notizia risponde al vero – è visibile il timbro di deposito della denuncia presso l'ufficio della Procura della Repubblica di Milano-, e il contenuto della denuncia è integralmente pubblicato di modo che non c'è discostamento fra contenuto della denuncia stessa e pubblicazione.

Quanto al requisito della pertinenza delle considerazioni espresse va sottolineato che :

il riferimento all'ammonimento a "rispettare le leggi" rivolto agli avvocati di SDL può essere interpretato come una critica rispetto alla strategia difensiva dei legali che risulta peraltro stigmatizzata dallo stesso giudice nella motivazione della sentenza che ha visto coinvolta proprio la sig.ra Betti (perizia non certificata quanto ai criteri seguiti, non contestazione di circostanze che hanno determinato la loro cristallizzazione processuale) e possono dunque ragionevolmente essere così interpretati senza per ciò rivestire carattere diffamatorio:

il riferimento alla geosoccombenza appare espressione volta a riscontrare l'esperienza di soccombenza patita presso il Tribunale milanese con altre esperienze di coincidente segno in altri Tribunali di Italia; in tale pubblicazione peraltro non è dato leggere alcuna determinazione della Betti di voler "distruggere la reputazione di SDL", aspetto che non assume alcuna rilevanza posto che individuerrebbe una mera determinazione soggettiva (e dunque irrilevante sarebbe stata l'assunzione di informazioni richiesta in primo grado cautelare);

il richiamo alla denuncia querela si pone come espressione di un'attività ulteriore di protesta che peraltro si è rivolta alla competente sede giudiziaria .

Quanto all'aspetto della continenza il Tribunale ritiene che, sebbene con toni sferzanti, il tono della critica rimanga circoscritto e non superi il livello della aspra critica: l'intensità per numero e per concentrazione temporale delle pubblicazioni appare inoltre non eccessiva rispetto alle modalità di comunicazione attraverso i social media che si caratterizza per plurimi e sintetici accessi anche giornalieri.

In definitiva ritiene il Tribunale che le espressioni stigmatizzate dalla reclamante nell'ambito della odierna valutazione cautelare, non superino i limiti posti all'esercizio del diritto di cronaca e critica.

In assenza di riconoscimento del *fumus bonis iuris* il Tribunale reputa non necessario approfondire il profilo del *periculum in mora*, presupposto peraltro rispetto al quale parte reclamante ha fatto un breve accenno e non potendosi ritenere sufficiente la mera allegazione di un danno in re ipsa.

Al rigetto del reclamo segue la condanna della reclamante al pagamento delle spese di assistenza e rappresentanza in giudizio sostenute dalla reclamata nella presente fase, spese che si liquidano in euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa.

In ragione del rigetto integrale del reclamo, da intendersi quale giudizio impugnatorio, va altresì dichiarata, a mente dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dalla legge 228/2012 art. 1 comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della reclamante dell'importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato.

PQM

Respinge il reclamo;


condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite sostenute dalla reclamata che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario IVA e cpa;

dichiara sussistenti i presupposti per il versamento a carico della reclamante in favore dell'erario ~~per l'importo pari ad euro 388,50~~ e pari a quello versato a titolo di contributo unificato.

Milano, così deciso nella camera di consiglio del 28.1.2016.


Il Giudice relatore

Dott. Valentina Boroni



Il Presidente

Dot. Roberto Bichi



DEPOSITO IN CANCELLERIA

Milano - 5 FEB. 2016



IL CANCELLIERE
Angela Di Pierro
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO